



Corriere legislativo



le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

09 IN EVIDENZA

01
24

Newsletter 52/2023



ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



MISURE URGENTI INERENTI LE AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AL COSIDDETTO "SUPERBONUS"



FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL REINSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI PER LAVORO



LEGGE FINANZIARIA 2024



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA



DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI TERMINI NORMATIVI - (COSIDDETTO "MILLEPROROGHE")



ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)



CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 52/2023 - 01/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock



segue in evidenza

Newsletter 01/2024

-  **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**
-  **DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
-  **NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**
-  **STIMA DELLA CAPACITÀ FISCALE PER SINGOLO COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**
-  **AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE N. 245 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**
-  **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - FINANZIAMENTO PROGETTI DI ASSISTENZA PER VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO**
-  **CORTE DI CASSAZIONE – I CIVILE**
[UNA MOTO SCOOTER PRODOTTA DA DECENNI DA UNA FAMOSA INDUSTRIA ITALIANA HA I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATA “UN VALORE ARTISTICO CHE SUPERA LA SUA ORIGINARIA VALENZA MERAMENTE TECNICA E FUNZIONALE” E PERTANTO GODERE ANCHE DELLA PROTEZIONE ACCORDATA DALLA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE]
-  **NOTIZIE DAL PARLAMENTO**

CORRIERE LEGISLATIVO

le Norme



VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY

La Legge 27 dicembre 2023, n. 206, detta disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato dell'Unione europea. Pertanto, le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della suddetta legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese. Il giorno 15 aprile di ciascun anno è determinato quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia



segue le norme

e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della suddetta normativa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Legge entra in vigore in data 11 gennaio 2024. 

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 300 DEL 27.12.2023**

27
12
23

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208 riorganizza il Ministero dell'istruzione e del merito, articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; b) Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale. I Dipartimenti sono suddivisi in uffici di livello dirigenziale generale. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali. I capi dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito. Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, una posizione dirigenziale generale, con incarico di studio e ricerca, due uffici dirigenziali non generali e ventinove posizioni dirigenziali non generali con funzione tecnico-ispettiva. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; b) direzione generale per il personale scola-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



stico; c) direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica; d) direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore; e) direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche; c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica; d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, di livello dirigenziale non generale. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di diciotto, di cui quindici di livello dirigenziale generale. L'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente di livello generale preposto all'ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali di livello non generale, il dirigente titolare è individuato dal dirigente di livello generale della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che adotta il relativo incarico e stipula il contratto individuale di lavoro e, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, pone in essere, altresì, gli atti di incarico e stipula dei contratti individuali di lavoro per tutti gli altri dirigenti di livello non generale assegnati all'ufficio medesimo. L'ufficio scolastico regionale provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Per assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo



segue le norme

1998, n. 112; promuove la riconoscenza delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporta le istituzioni scolastiche ed educative statali, in accordo con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio presso l'ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia. L'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative: alla assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili, in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e dell'organico del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione dell'offerta formativa e all'integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e con le organizzazioni sindacali territoriali. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione da essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione, adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. Il Decreto entra in vigore in data 11 gennaio 2024. 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 300 DEL 27.12.2023**

28
12
23

RIFORMA DELLA FISCALITA' INTERNAZIONALE

Il Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, attua la riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Per l'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Le società e gli enti, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti se per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti



segue le norme

aventi analogo contenuto, istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. Il Decreto entra in vigore il 29 dicembre 2023.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 301 DEL 28.12.2023**

28

[ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO](#)

12

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con Decreto 29 novembre 2023, n. 210, emana il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Gli uffici amministrativi dell'Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; b) collegamento e coordinamento delle attività degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle istituzioni dell'Unione europea. L'Avvocato generale, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Se-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



gretario generale quale centro di responsabilità. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. All'occorrenza, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione. L'Avvocato generale è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale. Il predetto, Avvocato generale, in particolare: a) presiede il Consiglio di amministrazione; b) conferisce, con propri decreti, adottati su proposta del Segretario generale, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, sottoscrivendo i relativi contratti; c) definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale; d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal suddetto regolamento e da altre norme, ove non sia diversamente stabilito; e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti; f) valuta la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo; g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attività di agente di governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Avvocato generale si avvale nella propria attività, oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti. Il Decreto entra in vigore il 12 gennaio 2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 301 DEL 28.12.2023**

28

**FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL REINSERIMENTO
E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI PER LAVORO**

12

23

L'Inail finanzia progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità per cause di lavoro. L'obiettivo è diffondere tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione, una cultura condivisa circa le tutele che l'ordinamento prevede per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili, con particolare riferimento alla conoscenza delle misure di soste-



segue le norme

gno predisposte dall'Inail per la realizzazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità per cause di lavoro. I destinatari dei finanziamenti sono: a) associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad esclusione delle associazioni e delle federazioni ad esse aderenti. Le predette associazioni, per l'attuazione dei progetti di formazione/informazione, possono avvalersi delle associazioni territoriali ad esse riferibili e delle società di servizi dalle stesse controllate; b) patronati; c) enti bilaterali; d) associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità. Sono ammessi ai finanziamenti esclusivamente i progetti che si articolano nel rispetto dei moduli nonché delle modalità e delle condizioni indicate nell'avviso pubblico. Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL ai suddetti progetti sono pari a euro 2.500.000,00 e sono assegnate a livello nazionale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle stesse. L'importo finanziabile è calcolato in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano i moduli prescelti nonché della modalità di svolgimento in presenza o in videoconferenza sincrona di ciascuna edizione dell'iniziativa formativa/informativa. Per le iniziative formative/informative svolte in presenza è previsto un costo orario pari a euro 20 a partecipante, mentre per le iniziative svolte in videoconferenza con modalità sincrona, il costo orario è pari a 15 euro a partecipante. Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non può essere superiore a euro 120.000,00. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - i destinatari del finanziamento avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento e la documentazione da allegare con le modalità indicate nell'avviso pubblico. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità per cause di lavoro, il 29 febbraio 2024. Il testo completo dell'avviso pubblico con i relativi allegati è pubblicato in data 28.12.2023 sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/avviso-pubblico-progetti-formazione-informazione.html>

Per informazioni ed assistenza sull'avviso pubblico, è possibile fare riferimento al nume-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



ro telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente. E' anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito: <https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html>

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 301 DEL 28.12.2023**

29
12
23

MISURE URGENTI INERENTI LE AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE AL COSIDDETTO "SUPERBONUS"

Il Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, reca misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto "superbonus". Le detrazioni spettanti per gli interventi, per le quali è stata esercitata l'opzione sulla base di stati di avanzamento dei lavori, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. È autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti suddetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo predetto è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Il Decreto entra in vigore il 30.12.2023 [\[link\]](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 302 DEL 29.12.2023**

29
12
23

TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI PER LA LEGGE SULL'USURA 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2023

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto 27 dicembre 2023, procede alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, per il periodo di osservazione 1° luglio - 30 settembre 2023. Pertanto, i suddetti tassi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2023 - 30 settembre 2023, sono indicati nella tabella riportata nell' allegato A al suddetto Decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Decreto e fino al 31 marzo 2024, ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportati nella citata tabella devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico, in modo facilmente visibile, la tabella succitata. I succitati tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. [\[link\]](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 302 DEL 29.12.2023**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



LEGGE FINANZIARIA 2024

La Legge 30 dicembre, n. 213, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, cosiddetta "finanziaria", reca, come al solito, una numerosa serie di disposizioni tanto rilevanti quanto eterogenee. L'articolo 1, consta, infatti, di 561 commi. Pertanto, si riporta un'estrema sintesi, gioco-forza selettiva. *Disposizioni fiscali.* La cedolare secca per gli affitti brevi passa dal 21 al 26% per le persone fisiche che affittano dal secondo immobile in poi. L'agente della riscossione ha la facoltà di avvalersi delle banche dati anche di enti privati, per ottenere informazioni utili alla riscossione. Per il Fondo prima casa si proroga al 31 dicembre 2024 la facoltà di avvalersi della garanzia massima dell'80% per alcune categorie deboli per età o reddito. Per contrastare l'evasione fiscale e previdenziale in tema di lavoro domestico, le banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate devono essere interattive. Per il 2024 si estendono le agevolazioni previste per le liberalità offerte dai datori di lavoro ai dipendenti. La plastic e sugar tax è rinviata al 01 luglio 2024. L'aliquota IVA per prodotti d'igiene femminile e latte in polvere è di nuovo fissata al 10% ed è ripristinata l'aliquota IVA per i seggiolini dei bimbi, mentre, per il pellet, l'aliquota è ridotta al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024. *Disposizioni previdenziali.* I medici in servizio presso l'INAIL e l'INPS possono, a domanda, rimanere in servizio sino ai 70 anni di età. Similmente, medici ed infermieri del S.S.N. possono rimanere in servizio oltre gli attuali limiti anche oltre i 40 anni di servizio effettivo con il limite dei 70 anni anagrafici. La cosiddetta "opzione donna" è usufruibile anche per le lavoratrici che possono far valere entro il 31 dicembre 2023, 61 anni si età. Estesa l'APE sociale per il 2024 con età anagrafica da 63 anni a 63 anni e mesi 6. Quota 103, prevista per coloro che maturano 63 anni e 41 di contribuzione nel 2024, con liquidazione della pensione integralmente contributiva, ma, sino alla maturazione della pensione di vecchiaia, la cifra non deve eccedere 4 volte il minimo pensionistico con finestre di mesi otto per i privati e nove per i pubblici. È variata la perequazione automatica delle pensioni per il 2024, con abbassamento per quelle superiori a dieci volte il minimo dal 32% al 22%. Sarà consentito il riscatto dei periodi senza retribuzione prima del 1° gennaio 2024 per i dipendenti coperti da sistema contributivo totale, che non godono di altra pensione per un massimo di anni 5 anche non continui. È ridotto l'importo minimo della pensione come requisito per godere della pensione di vecchiaia per i lavoratori con contributivo integrale, con riferimento all'assegno sociale di cui non deve essere inferiore. È variato per i dipen-



segue le norme

denti con sistema contributivo integrale, l'importo minimo richiesto come requisito per la liquidazione della pensione secondo una delle diverse modalità di trattamento di pensione anticipata con 64 anni e 20 anni di contributi; detto importo è fissato a 3,0 volte l'assegno sociale per i maschi e le donne senza figli, per le donne con n. 1 figlio 2,8, per le donne con due figli 2,6 volte. Questa tipologia di anticipazione è soggetta ad un limite - in via temporanea - di importo, eguale a 5 volte il minimo. I 20 anni di anzianità contributiva prevista sono adeguati in futuro alla speranza di vita. *Provvedimenti in favore dei redditi bassi.* Per il 2024, se lo stipendio lordo mensile non supera gli euro 2.692,00, è stabilita una detrazione degli importi contributivi a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati del 6% e del 7% se il predetto importo non supera gli euro 1923,00 mensili. La tassazione agevolata per i premi di produttività è abbassata dal 10% al 5%. Dall'anno 2024 al 2026 è stabilito l'esonero totale dei contributi a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli, fino ai 18 anni del figlio di minore età. Solo per il 2024, il medesimo esonero è dovuto anche alle lavoratrici con due figli sino ai dieci anni di età del figlio minore. Si istituisce, inoltre, un apposito Fondo per la riforma e la stabilizzazione della Magistratura onoraria ed un Fondo per la transizione digitale della Giustizia. La Legge entra in vigore il 01 gennaio 2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 303 DEL 30.12.2023 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L**

30
12
23

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

La Legge 30 dicembre 2023, n. 214, reca disposizioni per il mercato e la concorrenza 2022. Tra l'altro, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici, di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti. In tema di comunicazioni elettroniche, si stabilisce che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza. Ed ancora, nei contratti di servizi a tempo determinato a rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione suddetta, è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese. La Legge entra in vigore il 31 dicembre 2023.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 303 DEL 30.12.2023**

30
12
23

**DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215 – DISPOSIZIONI IN TEMA
DI TERMINI NORMATIVI - COSIDDETTO “MILLEPROROGHE”**

Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, procede, come ogni anno, a prorogare e rivedere i termini di un elevato numero di leggi ed atti aventi forza di legge, per cui non si è provveduto nei tempi precedentemente fissati. Sostanzialmente, i vari articoli afferiscono ai diversi ministeri. È comunque rilevante la proroga dei termini per l'espletamento dei concorsi pubblici. In base alla suddetta disposizione di carattere generale, le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024. Occorre comunque un'attenta lettura selettiva e mirata del testo integrale cui si rimanda, stante l'importanza essenziale e con valenza perentoria dei nuovi termini esistenti nelle norme emanate. Il Decreto legge entra in vigore il 31 dicembre 2023.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 303 DEL 30.12.2023**



segue le norme

ATTUAZIONE DEL PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, si varrà effettivamente la riforma fiscale. Rilevante l'accorpamento delle aliquote, per cui, per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta linda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta linda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette nuove disposizioni relative agli scaglioni di reddito. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta linda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) i premi di assicurazione per rischio da eventi calamitosi. Ai fini dell'applicazione delle nuove aliquote per scaglioni, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Il Decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023. 

[READ MORE](#)

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 303 DEL 30.12.2023

CORRIERE LEGISLATIVO

le Norme



02
01
24

FONDO PER L'AGGREGAZIONE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2023-2024

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Decreto 11 dicembre 2023, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2024, al fine di proseguire nell'attuazione del sistema dei soggetti aggregatori, consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa per il biennio 2023 - 2024 e, al contempo, porre in essere azioni che consentano di supportare l'attivazione degli strumenti di spending review. Tutto ciò, anche in considerazione che si ritengono venuti meno gli impatti sulla pianificazione e sullo svolgimento delle procedure di gara dei soggetti aggregatori già dovuti alle misure di straordinaria necessità ed urgenza connesse alla pregressa emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, il suddetto Decreto stabilisce, per l'anno 2023 e per l'anno 2024, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse, a valere sui rispettivi esercizi finanziari di presentazione delle istanze, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse del Fondo sono destinate, a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi competenti per la vigilanza ed il controllo sul soggetto aggregatore, verificano il corretto utilizzo delle risorse.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 1 DEL 02.01.2024**

02
01
24

ATTIVITA' RELATIVE ALL' ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Con Ordinanza n. 33 del 13 dicembre 2023, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica, integra la propria disposizione commissariale n. 25 del 7 agosto 2023, di conferimento al dott. Franco Fiumara dell'incarico di consulenza, a supporto del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per

CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

la definizione di linee di azione strategiche volte alla pianificazione delle attività correlate all’assistenza ed accoglienza dei pellegrini in occasione delle celebrazioni giubilari. Pertanto, è conferito al dott. Franco Fiumara, l’incarico di consulenza, a supporto del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, per la definizione di linee di azione strategiche per la pianificazione delle attività correlate all’assistenza ed accoglienza dei pellegrini in occasione delle celebrazioni giubilari descritte nell’Avviso pubblico emanato con disposizione commissariale n. 19 del 21 luglio 2023, dalla data di sottoscrizione del contratto, allegato al suddetto provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, sino al 31 dicembre 2025. Si dispone, inoltre, la pubblicazione della predetta Ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario. La citata Ordinanza è immediatamente efficace e viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 1 DEL 02.01.2024**

03

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

01
24

Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, modifica lo statuto dei diritti del contribuente. In via principale, si dispone che le amministrazioni statali osservano le disposizioni del suddetto Decreto concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l’autotutela. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del predetto Decreto, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni surriportate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. Viene inoltre normato il principio del contraddittorio, per

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



cui tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Onde consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema dell'atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni, ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella della data di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio, tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere. Il Decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 2 DEL 03.01.2024**

03
01
24

DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Con Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, si emanano ulteriori disposizioni in materia di contenzioso tributario. Degna di nota, tra l'altro, l'istituzionalizzazione del processo tributario da remoto. Per cui, i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di



segue le norme

cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. Con il suddetto Decreto sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni, possono essere effettuate con modalità cartacea. Il Decreto entra in vigore il 4 gennaio 2024.

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 2 DEL 03.01.202**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



03
01
24

NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, reca disposizioni in tema di adempimento collaborativo in materia tributaria. Pertanto, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime di adempimento collaborativo e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello, i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo, ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento. Il contribuente ha facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle predette comunicazioni effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. Il Decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 2 DEL 03.01.2024**



CONFSAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confsal.it

[www.confsal.it](#)



CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

04
01
24

**ERRATA CORRIGE DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. CONVERSIONE
IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020,
N. 76 - MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE
DIGITALE - GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE - SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 228 DEL 14 SETTEMBRE 2020 - SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 33/L**

Nella legge predetta, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 16, seconda colonna, nell'allegato, capoverso Art. 38-bis, al comma 2, terz'ultimo rigo, dove è scritto: «...che attesa...», leggasi: «...che attesta...».

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 3 DEL 04.01.2024**

04
01
24

**ERRATA CORRIGE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2023, N. 219 -
MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - PUBBLICATO
NELLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 2 DEL 3 GENNAIO 2024**

Nel decreto legislativo predetto, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: alla pag. 35, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera b), dove è scritto: «...in fine, il seguente: “4-bis. Le nonne tributarie...»», leggasi: «...in fine, il seguente: “4-bis. Le norme tributarie...»; inoltre alla pagina 35, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, al quarto rigo, dove è scritto: «...la tipologia, la nonna tributaria...», leggasi: «...la tipologia, la norma tributaria...»; infine, alla pag. 36, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 7-sexies, comma 1, al quartultimo rigo, dove è scritto: «...eseguita in violazione delle nonne di legge è nulla...», leggasi: «...eseguita in violazione delle norme di legge è nulla...».

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 3 DEL 04.01.2024**

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



04

STIMA DELLA CAPACITA' FISCALE PER SINGOLO COMUNE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

01

24

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto 15 dicembre 2023, procede ad approvare la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, recate rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B del suddetto Decreto. [Twitter](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 3 DEL 04.01.2024 – SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1**

05

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE N. 245 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

01

24

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ad assumere 245 unità di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. [Twitter](#)

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 4 DEL 05.01.2024**

05

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTO PROGETTI DI ASSISTENZA PER VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO

01

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - diffonde un comunicato al fine di rendere noto che è stato emanato il Bando n. 6-2023 per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale, finalizzati ad assicurare, tempo-

CORRIERE LEGISLATIVO



segue le norme

raneamente, ai soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, (tratta, riduzione in schiavitù e/o sfruttamento di persone) o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto 16 maggio 2016) - Bando n. 6/2023.

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 4 DEL 05.01.2024**

Giurisprudenza rilevante



30
12
23

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA N. 33100 - UD. 17.10.2023 - DEP. 28.11.2023

[UNA MOTO SCOOTER PRODOTTA DA DECENNI DA UNA FAMOSA INDUSTRIA ITALIANA HA I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATA "UN VALORE ARTISTICO CHE SUPERA LA SUA ORIGINARIA VALENZA MERAMENTE TECNICA E FUNZIONALE" E PERTANTO GODERE ANCHE DELLA PROTEZIONE ACCORDATA DALLA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE]

La sentenza n. 33100, della Corte di Cassazione, sezione prima civile, depositata il 28 novembre 2023, riconosce ad un famoso scooter prodotto da una nota industria italiana costruttrice di motoveicoli, una ulteriore speciale protezione accordata dal “diritto di autore”, a prescindere dalle garanzie del marchio, in quanto si riconosce “[...] un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale [...]” divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in ‘film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito’ [...] un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano [...]”). Una casa produttrice estera, aveva infatti iniziato a costruire modelli praticamente identici a quelli della suddetta fabbrica. Con un’articolata e significativa sentenza, quindi, la moto scooter in questione, viene di fatto considerata alla stregua di un’opera d’arte o letteraria, per cui la protezione travalica i limiti del marchio e, in parte, del brevetto per alcune componenti. Un riconoscimento giuridico che, tra l’altro, premia indirettamente ma ufficialmente il valore del lavoro italiano in tutte le sue manifestazioni. La predetta Corte, infatti, osserva quanto segue:

“[...] Si deve trattare di un non banale pregio estetico o di altre caratteristiche essenziali tali da rendere la forma del prodotto un simbolo o, persino, un’icona sociale e particolarmente appetibile il prodotto cui è apposto; in sostanza, l’aspetto esteriore



segue Giurisprudenza

del prodotto deve essere dotato di un “appeal” idoneo ad influenzare o addirittura a determinare le scelte d’acquisto del pubblico, così da essere in grado di far conseguire un vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso. [...]

[...] 4.3. Tanto premesso, la Corte d’appello ha ritenuto pacifico e incontestabile il dato, accertato in primo grado, secondo cui la forma della (Omissis), caratterizzata da specifiche caratteristiche estetiche (“la forma (Omissis) dello scudo frontale, la forma ad (Omissis) rovesciata; la forma a (Omissis); la sagoma posteriore della scocca “(Omissis)”), nata come oggetto di design industriale, abbia, nel corso di decenni, acquisito una tale quantità di riconoscimenti nell’ambiente artistico, non meramente industriale, per le sue qualità creative ed artistiche, da diventare “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”, come documentato dalla OMISSIS, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come costituisca prova del valore artistico dell’opera del design il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale. Quindi la Corte d’appello, nel respingere il motivo di gravame delle società OMISSIS, incentrato sulla impossibilità di configurare “un unico diritto d’autore che protegga tutte le diverse forme di modelli di (Omissis)” e sul mancato vaglio da parte del Tribunale della sussistenza dei requisiti di proteggibilità richiesti ex art. 2 l.a. per ciascun modello azionato da omissis, ha osservato che: a) l’oggetto della tutela è rappresentato dal modello di (Omissis) “storico” e dai modelli riconosciuti quale sua diretta emanazione (“sicuramente la (Omissis) e il marchio registrato dalla OMISSIS nel 2013”), sulla base dei plurimi riconoscimenti intervenuti nel mondo culturale; b) la contraffazione (“l’imitazione”) e la violazione del diritto d’autore sul design dello scooter è stata correttamente riconosciuta dal giudice di primo grado “con riferimento agli elementi che caratterizzano “la forma della (Omissis)” nel suo insieme” e che possiedono una funzione “distintiva” nel loro complesso; c) il diritto d’autore protegge anche le elaborazioni dell’opera originaria (artt. 12, comma 2, e 18, commi 2 e 4, l.a.).

La Corte d’appello, sostanzialmente, ha inteso dire che gli elementi essenziali dell’opera anteriore considerata nel suo complesso, quali già descritti (“la forma (Omissis) dello scudo frontale, la forma ad (Omissis) rovesciata; la forma a (Omissis); la sagoma posteriore della scocca “(Omissis)”), sono riconoscibili in quella successiva, l’opera

CORRIERE LEGISLATIVO

segue Giurisprudenza



plagiaria ovvero il modello “(Omissis)” delle ricorrenti e che quindi vi è contraffazione ai sensi della legge d'autore, non rilevando gli elementi di dettaglio introdotti dalle concorrenti, al fine di mascherare e nascondere la contraffazione.

Si verte quindi in un'ipotesi di plagio-contraffazione e non anche in un caso di elaborazione creativa da parte delle ricorrenti, produttrici dell'opera plagiaria, meramente “ispirata” alla forma della (Omissis) del (Omissis). Né la Corte territoriale ha parlato di semplice “ripresa di elementi non espressivi, come lo stile”, avendo ravvisato l'imitazione di elementi essenziali specifici, nel loro insieme.

I giudici di merito hanno, inoltre, riconosciuto che la tutela autorale copre sia l'opera originaria che le successive elaborazioni, operate dallo stesso autore (non da terzi), che sono comunque tutelate in quanto solo all'autore dell'opera originaria spetta il diritto esclusivo di elaborarla.

Orbene, in effetti, il diritto d'autore protegge ogni elaborazione, creativa o non, dell'opera originaria, in quanto ciò attiene al contenuto stesso del diritto d'autore sull'opera originaria (art. 12, comma 2: l'autore “ Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”; art. 18, secondo e comma 4: “ Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4....(l'autore) Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modifica”; art. 4 “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali...le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria...le variazioni non costituenti opera originale”), e, nella specie, essendo il titolare di tali elaborazioni non un soggetto terzo rispetto all'autore ma sempre il titolare del diritto sull'opera originaria, la omissis, risultava irrilevante accertare se si trattasse di elaborazioni (della (Omissis) storica del (Omissis)) creative o non creative, poiché comunque, in entrambi i casi, lo scooter “(Omissis)” delle concorrenti imprese omissis costituisce violazione (per contraffazione) del diritto d'autore.



segue Giurisprudenza

5. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinti il primo e il terzo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinti il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2023 

[READ MORE](#)



[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO

- 31 I lavori riprenderanno il 9 gennaio 2024
- 12
- 23

CAMERA - AULA

- 29 L'assemblea con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. 
- 12
- 23



SAFETY CONFSAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere.

Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

- 1 Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 2 Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria
- 3 Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione
- 4 Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL
- 5 Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate
- 6 Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

- 7 Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione
- 8 Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione
- 9 Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese
- 10 Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confsal

#FRONTE DEL LAVORO